



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI MARGHINE

(Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei,
Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia)
Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222200 - Fax 0785/222216 - C.F. 93033380911
www.unionemarghine.it
E-mail cuc@unionemarghine.it PEC cuc@pec.unionemarghine.it
C.F. 93033380911

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO DI MACOMER - PLUS MARGHINE

Art. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care Premium 2019” nell’ambito del Distretto socio sanitario di Macomer, comprendente i comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia di seguito HCP 2019, promosso dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).

Art.2 - DESTINATARI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il progetto Home Care Premium 2019 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Macomer, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza.
2. Il numero di utenti residenti nel distretto, posizionati utilmente in graduatoria, e quindi risultati vincitori del beneficio HCP 2019, attualmente è pari a 90. Tale numero è suscettibile di variazione in quanto gli utenti che risultano idonei in lista d’attesa potrebbero essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria nazionale. Tale numero inoltre potrebbe essere suscettibile di variazione in difetto, a causa di decessi o rinuncia al beneficio.

Ogni riduzione del contributo comporterà una variazione dell'importo contrattuale senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla a pretendere.

3. L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente capitolato deve garantire, per conto del Distretto socio-sanitario di Macomer, le attività funzionali al Progetto HCP 2019 secondo le modalità dell'Avviso Pubblicato dall'Inps il 28/03/2019, che si allega al presente capitolato, al quale l'ente affidatario dovrà integralmente attenersi.

4. Prioritariamente la Ditta aggiudicataria dovrà gestire:

- Supporto al responsabile del PAI (familiare) che dovrà accettare o rifiutare il piano individuale elaborato per il beneficiario. Nel caso in cui la sottoscrizione del Patto socio assistenziale familiare avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno nel secondo mese successivo a quello di sottoscrizione.

- Gestione dell'erogazione delle prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base all'ISEE sociosanitario o ISEE minorenni del beneficiario;

- Monitoraggio andamento qualitativo delle prestazioni integrative e rilevazione eventuali carenze;

- Sportello Sociale d'informazione, attivo per l'intero periodo di durata del Progetto, che dovrà funzionare con un numero di telefono dedicato, per almeno 4 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì, anche in ore pomeridiane a richiesta e in base alle esigenze sopravvenute degli utenti, al fine di rendere informazioni e consulenza familiare, in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari. Il servizio, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza. Darà, pertanto, informazioni circa il Progetto Inps HCP ed i progetti finanziati con fondi nazionali e regionali. Lo Sportello dovrà funzionare nelle ore antimeridiane e postmeridiane per un totale di almeno 20 ore settimanali. L'attività viene svolta, attraverso la figura professionale dell'Assistente sociale, con l'attivazione di un numero telefonico dedicato e la presenza fisica dell'operatore presso i locali dell'Ente;

- Attività di valutazione e monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;

- Attività amministrative e di rendicontazione nonché la rendicontazione delle attività rese, fino alla data di conclusione del progetto con cadenza trimestrale, nelle modalità richieste dall'Avviso INPS;

ART. 3 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Lo Sportello Sociale sarà ubicato presso la sede dell'Ufficio di Piano a Macomer in corso Umberto, 186.

Art. 4 - DURATA

1. Il Servizio decorrerà presumibilmente dal mese di luglio 2020 e, comunque, dalla data del verbale di consegna e avrà termine il 30 giugno 2022, salvo eventuale ulteriore proroga stabilita dall'INPS.

2. In tal caso, l'Amministrazione, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica (ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016) nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di chiedere all'esecutore una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs.50/2016 alle stesse condizioni del contratto.

4. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto previsto dal comma 1 lett. b) del menzionato art. 32, circa la non applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti effettuati tramite mercati elettronici, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, nell'interesse pubblico di assicurare servizi diretti a particolari categorie di utenti ed evitare il pericolo di perdita di contributi.

Art. 5-PERSONALE E COSTO DEL SERVIZIO

1. Per lo svolgimento delle attività viene previsto l'utilizzo del seguente personale:

UNITA'	QUALIFICA	MONTE ORE SETTIMANALI	MONTE ORE COMPLESSIVO	ATTIVITA'
1	ASSISTENTE SOCIALE	38	3952	Gestione erogazione prestazioni integrative e monitoraggio Sportello Sociale telefonico
1	AMMINISTRATIVO	38	3952	Predisporre e redige atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza

Calcolo costo personale in base alle tariffe del CCNL per i lavoratori e relativi aggiornamenti periodici:

UNITA'	QUALIFICA	MONTE ORE COMPLESSIVO	COSTO ORARIO	COSTO COMPLESSIVO ESCLUSA IVA
1	ASSISTENTE SOCIALE	3952	€ 23,08 Cat. D2 CCNL COOP. SOCIALI APRILE 2020	€ 92.212,16
1	AMMINISTRATIVO	3952	€ 20,57 Cat. C1 CCNL COOP. SOCIALI APRILE 2020	€ 81.292,64
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 172.504,80
UTILE D'IMPRESA/COSTI DI GESTIONE 10%				€ 17.250,48
COSTI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO				€ 500,00
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA				€ 190.255,58

La stazione appaltante si riserva di rideterminare i costi del servizio, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, qualora, a seguito della diminuzione dell'utenza rispetto a quanto presumibilmente indicato all'art. 2 del presente capitolato o/e nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data fissata dall'INPS, fosse necessario diminuire il personale o le ore da esso espletate.

2. ASSISTENTE SOCIALE: deve essere in possesso del la Laurea in Scienze del Servizio Sociale -classe 6 (L) o Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali -classe 57/S o Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali -classe LM/87 o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'articolo 2 della legge 341/90 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/87 (per i cittadini di stati membri dell'Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n.115/92), deve essere iscritta all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali e deve essere in possesso di almeno 2 anni di esperienza nei servizi Fondo Non - Autosufficienza (L. 162/98, Progetti Ritornare a casa, Progetto Home Care Premium).

La Ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato.

MANSIONARIO:

- Inserisce i dati rilevati nell'applicativo Inps.
- Prende in carico le eventuali esigenze di modifica del piano assistenziale richieste dalla famiglia.
- Sottoscrive il patto assistenziale con il responsabile del programma.
- Svolge l'attività di accoglienza e segretariato per le assistenti familiari.
- Gestisce l'erogazione delle prestazioni integrative.
- Presidia l'attività dei fornitori accreditati per l'erogazione dei servizi.
- Monitora l'andamento qualitativo del servizio, rilevandone, ove presenti, le carenze.
- Gestisce le schede di monitoraggio.
- Organizza gli orari dello sportello telefonico
- Fornisce informazioni e consulenza familiare, in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari. Il servizio, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza. Darà, pertanto, informazioni circa il Progetto Inps HCP ed i progetti finanziati con fondi nazionali e regionali.

3. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e esperienza almeno biennale nei servizi Fondo Non - Autosufficienza (L. 162/98, Progetti Ritornare a casa, Progetto Home Care Premium).

MANSIONARIO: predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare.

L'articolazione oraria del servizio dovrà essere organizzata in modo flessibile, in accordo con la Stazione appaltante e con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scadenze.

Art. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Alla presente procedura viene applicata la cd. "clausola di salvaguardia sociale" di cui all'rt. 50 del D.Lgs. 50/2016, nel senso che il concessionario subentrante si deve impegnare, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa ad assorbire prioritariamente, nel subentro dell'attuale gestione, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze della ditta uscente.

Il passaggio diretto avverrà con il mantenimento da parte del suddetto personale di tutti i diritti acquisiti, anche di quelli economici, ciò anche al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e riconoscere qualità del lavoro svolto da ciascuno.

Il mantenimento da parte del personale dei diritti economici acquisiti, deve essere inteso nel senso che, qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere

al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

L'appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

Art. 7 - VARIANTI

Non sono ammesse varianti al Servizio quale disciplinato dal capitolato d'onori, fatti salvi i casi derivanti da sopraggiunte norme di legge e/o regolamentari.

Le prestazioni del servizio potranno essere modificate solamente in termini numerici di utenza.

Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore da parte del Comune.

In caso di eventuale attivazione del servizio mensa scolastica anche in favore di alunni ed insegnanti della scuola secondaria di primo grado si farà ricorso ad un contratto integrativo.

Art. 8 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere anche parzialmente il servizio secondo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La violazione di tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione e la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la Stazione Appaltante.

L'eventuale cessione del credito derivante dal contratto di appalto è ammessa esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

È ammesso il subappalto, secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni rese dal subappaltatore.

È fatto obbligo all'affidatario di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di consorzi o associazione temporanea di imprese, non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive cooperative.

ART. 9 - RAPPORTO TRA PERSONALE ED UTENTI/CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare quanto concordato con il coordinatore/referente dell'Ufficio di Piano del PLUS Marghine in merito al programma di lavoro e all'organizzazione del servizio.
2. L'aggiudicatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti/collaboratori che non osservassero una condotta e professionalità corretta. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'Amministrazione appaltante in questo senso saranno impegnative per l'aggiudicatario.
3. È fatto divieto all'aggiudicatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio convenzionato oggetto del presente capitolato.
4. L'aggiudicatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente l'operatore che non osservi una condotta irreprensibile.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L. E DI ALTRE DISPOSIZIONE RELATIVE AL PERSONALE

La Ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.

Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.

La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma.

Il nominativo del Responsabile della Sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante. L'aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso il Servizio, nonché l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione dello stesso.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'aggiudicatario della organizzazione e della gestione del progetto "Home Care Premium 2019" segue i criteri, le modalità e i tempi stabiliti dall'INPS per la rendicontazione dei costi.
2. Il corrispettivo sarà liquidato, nei limiti dei costi ritenuti ammissibili dall'Inps, entro 60 giorni dall'erogazione delle somme da parte dell'INPS, dietro presentazione di fattura elettronica inviata al codice univoco UF3FRD e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del DURC, in osservanza alla legislazione vigente.
3. Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata.
4. La fattura dovrà essere corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali con allegate le copie dei fogli del registro di presenza dell'operatore vistati dal responsabile della ditta aggiudicataria.
5. In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, l'amministrazione potrà sospendere o ritardare i pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.
6. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione appaltante per vizio o difformità del servizio rispetto al presente Capitolato o all'allegato Avviso HCP, i termini di pagamento concordati resteranno sospesi (dalla data di spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
7. E' fatto divieto all'aggiudicatario, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. L'aggiudicatario per tale motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.
8. La liquidazione del saldo è subordinata alla attestazione di regolare esecuzione del progetto circa l'adempimento da parte dell'affidataria di tutti gli obblighi nascenti dall'appalto.
9. Il deposito cauzionale resterà vincolato sino alla verifica di cui sopra.
10. Ogni pagamento sarà comunque subordinato all'effettiva erogazione del contributo da parte dell'Istituto INPS all'Unione di Comuni Marghine.

ART. 12 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio.
2. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.
3. I prezzi praticati si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, quale datore di lavoro è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro -D.Lgs. 81/ 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto e ad indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. sono a carico del soggetto affidatario gli oneri relativi al personale, così come indicato all'art. 5 del presente capitolato

ART.14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Sono a carico dell'Unione di comuni Marghine, in qualità di Ente gestore del P.L.U.S. Marghine, nei limiti delle risorse disponibili:

- la messa a disposizione di un locale adeguato allo svolgimento delle attività proprie dello Sportello Sociale e rispondente alle vigenti normative in materia di agibilità e di idoneità igienico-sanitaria in relazione allo specifico servizio a cui è destinato;
- la fornitura degli arredi necessari e degli strumenti tecnologici sufficienti a consentire l'erogazione del servizio;
- gli oneri delle spese delle utenze relative ad acqua, riscaldamento, energia elettrica, bollette telefoniche, abbonamento ad internet;
- l'acquisto del materiale necessario ad una corretta attuazione dei servizi: materiale di cancelleria; materiale di facile consumo per lo Sportello di Informazione e Consulenza Familiare;
- il coordinamento e gli incontri informativi periodici all'Assistente Sociale rispetto alle novità ed aggiornamenti previsti dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici relativamente al Progetto "HCP";
- la supervisione generale del servizio, l'Ufficio di Piano del PLUS Marghine avrà il compito di curare l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti

organizzativi e gestionali suggeriti dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

L'Ufficio di Piano del PLUS Marghine ha il compito di verificare la realizzazione degli interventi e delle attività previsti dal presente capitolato e di gestire gli aspetti amministrativi correlati all'intervento.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando l'Unione dei Comuni Marghine appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi.

A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio.

Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà comprovare, producendo copia della polizza all'Unione dei Comuni Marghine dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. In caso di mancato rinnovo e presentazione del relativo attestato comprovante la copertura il contratto si risolverà di diritto per inadempimento contrattuale.

Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni -o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni.

La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART.16 - MONITORAGGIO-CONTROLLI E PENALI

L'affidatario, in concomitanza con le scadenze previste dal progetto HCP 2017, dovrà fornire relazioni periodiche sui programmi svolti e i risultati conseguiti con le seguenti modalità:

- Ogni trimestre sull'attività dello sportello, sulle altre attività svolte, sul numero di soggetti presi in carico e di progetti assistenziali accettati.

In ogni caso, l'aggiudicataria si impegna a fornire all'Unione di Comuni Marghine ogni informazione sull'andamento del servizio in qualsiasi momento venga richiesta.

La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche sullo svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio con il responsabile dell'appaltatore o suo delegato.

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, verranno applicate penali variabili, secondo l'importanza dell'irregolarità e del danno, da € 100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille).

L'aggiudicatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute dall'Unione dei Comuni Marghine qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio nei tempi e nei modi convenuti.

In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell'aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a provvedere.

Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da richiedere sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A/R le penalità che saranno applicate e le relative motivazioni.

Qualora si verificassero inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di € 1.000,00 per più di tre volte nell'ambito di tre mesi, l'Unione dei Comuni Marghine si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del C.C.

La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell'Unione dei Comuni Marghine di agire per il risarcimento del maggior danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

1.L'Unione dei Comuni Marghine, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- gravi condotte del personale impiegato;

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non dipendente da causa di forza maggiore;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;
- subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;
- mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia.

2.L'Unione dei Comuni Marghine, aggiudicatrice, si riserva ogni azione prevista dalla vigente normativa per il risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 1223 eseguenti del codice civile.

3.Eventuali ritardi nell'inizio delle attività come nella corresponsione del corrispettivo dell'appalto, conseguenti a ritardi nel trasferimento, dall'INPS al delle risorse finanziarie concesse, ovvero eventuali ritardi dovuti alla adozione di provvedimenti amministrativi di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall'INPS in ordine alla attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2017 non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti.

4.E' fatta salva ogni disposizione emanata dall'INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2019 in data successiva a quella di pubblicazione dell'avviso di gara.

5.L'aggiudicatario del servizio dovrà in ogni caso assicurare la regolarità del pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nella erogazione del servizio.

ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1.L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati.

2.L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Unione dei Comuni Marghine ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell'Ente, e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto.

3.Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei Servizi.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. della legge n.136/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.r. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

2.Se RTI, la mandataria dovrà a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

ART.20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1.Nel caso di controversie è competente il TAR di Cagliari per le controversie di natura amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Oristano.

ART.21 - RINVIO

1.Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla lettera di invito e alle norme legislative e regolamentari vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

D.ssa Francesca Canu